

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 26 DEL 29.04.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Catanzaro il 12 aprile 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico,

CONDANNA

Il tecnico Antonio Gualtieri, della SSD Gallo Fight Gym, alla sanzione della censura ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Catanzaro il 12 aprile 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, alla fine del match del proprio assistito, subito dopo la proclamazione del verdetto, si recava presso la postazione dei giudici e con tono di voce alto e minaccioso contestava la decisione proferendo epiteti offensivi.

Fatti accertati in Catanzaro a far data dal 12 aprile 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini